

**LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIONALE DEGLI STUDI
SOCIALI LUISS "GUIDO CARLI"
DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO ED IMPRESA
TESI DI DOTTORATO
NATURA E PROSPETTIVE EVOLUTIVE DELLA CONFISCA
NELL'ORDINAMENTO PENALE ITALIANO**

Candidata: **Dott. Ssa Ilaria Salvemme**

Tutor: **Chiar.ma Prof.ssa Paola Severino**

RIASSUNTO

L'elaborato si propone di analizzare l'istituto giuridico della confisca nell'ordinamento penale italiano e di verificarne le prospettive evolutive, alla luce della normativa europea e della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con sede in Strasburgo.

Le evoluzioni succedutesi all'interno dell'ordinamento penale italiano hanno determinato che il *nomen iuris* di confisca celi in realtà una numerosa gamma di istituti giuridici, aventi connotazioni, e talvolta natura differenti.

A sua volta l'ordinamento europeo ha dedicato numerosi atti alla confisca, sin dall'entrata in vigore del Trattato di Maastricht, finendo per tracciare i lineamenti di un istituto giuridico avente delle caratteristiche – parzialmente – differenti da quelle proprie della misura ablativa nel sistema giuridico italiano.

L'elaborato, diviso in sei capitoli, si propone di ripercorrere dapprima l'analisi dell'evoluzione storica dell'istituto giuridico della confisca, a partire dall'ordinamento romano, per poi articolare una riflessione in merito a tutte le principali forme di ablazione nell'ordinamento italiano. La necessità, tuttavia, di tracciare le possibili prospettive evolutive della confisca, in merito alla quale da tempo la più attenta dottrina auspica

una profonda riforma, hanno imposto anche lo studio dell'istituto in altri sistemi giuridici, quello inglese e quello francese, al fine di comprendere se potesse trarsi da quelle esperienze un archetipo o un insegnamento

Accanto a ciò, le conseguenze derivanti dalla connotazione multilivello dell'ordinamento giuridico italiano e il principio di cui all'art. 117, comma 1, Cost., hanno imposto l'analisi del sistema giuridico europeo nonché la giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Lo studio diacronico della confisca consente di comprendere come essa, più che altri istituti giuridici, rappresenti una costante all'interno degli ordinamenti penali, sin dall'epoca romana.

L'afflittività e la repressività che la caratterizzano, soprattutto nella versione di confisca generale dei beni, oltre alla sua capacità di generare effetti general-preventivi, ne hanno determinato la collocazione a pieno titolo tra le misure sanzionatorie a partire dall'età monarchica, in cui, in qualità di sanzione accessoria, si accompagnava alla pena capitale in seguito alla commissione di delitti offensivi della personalità dello Stato. Attraverso la confisca generale dei beni il reo, già espulso e collocato al di fuori della *civitas*, era totalmente annichilito, così come i suoi prossimi congiunti, sui quali, per mezzo dell'ablazione dell'intero patrimonio, cadeva un marchio d'infamia.

La possibilità, attraverso la confisca, di punire irreversibilmente il soggetto agente ha permesso al predetto istituto di ergersi a strumento privilegiato contro coloro che si fossero trovati in posizioni scomode nei confronti dei detentori del potere politico.

Le istanze liberali e rivoluzionarie proprie della filosofia illuminista, dunque, reagirono in maniera veemente contro l'istituto della confisca generale dei beni, negandole cittadinanza all'interno dei sistemi giuridici che si sarebbero delineati.

Le peculiarità in precedenza descritte, tuttavia, le permisero comunque di sopravvivere e di tornare ad esprimere la propria utilità all'interno dell'ordinamento penale dello stato autoritario che venne delineandosi in Italia dal 1921. In tale contesto la confisca assunse per la prima volta una natura marcatamente proteiforme, essendo presente sia, nella veste di misura di sicurezza, quale ablazione dei beni direttamente collegati alla commissione dell'illecito, sia, quale ablazione dell'intero patrimonio, in una veste marcatamente afflittiva di sanzione penale nei confronti degli oppositori politici o dei cittadini italiani di razza ebraica. Attualmente il sistema giuridico italiano annovera un'ipotesi di confisca disciplinata dall'art. 240 c.p., sulla cui natura si è discusso sin dall'entrata in vigore del Codice – considerando che molta dottrina ne metteva in dubbio la riconducibilità al *genus* delle misure di sicurezza – i cui elementi essenziali rivelano numerosi tratti “obsoleti”, non in linea con l'evoluzione dell'istituto in ambito europeo.

Accanto a tale tipologia, per così dire classica, il legislatore italiano ha elaborato altre ipotesi speciali, in virtù della efficacia conferita dalla predetta misura alla lotta contro le forme di crimine organizzato e di criminalità del profitto.

Risultano così presenti forme di confisca per equivalente, forme di confisca c.d. allargata o per sproporzione e ipotesi di confisca come misura di prevenzione patrimoniale *ante delictum*, così come propriamente sanzionatorie.

Esigenze di meta completezza, poi, impongono di sottolineare come ancora attualmente il sistema giuridico italiano annoveri due ipotesi di confisca generale dei beni, di natura – sembrerebbe – amministrativa.

Le ragioni dell'evoluzione ipertrofica dell'istituto devono rinvenirsi nella capacità della confisca di imprimere efficacia alla lotta contro la criminalità del profitto e contro l'accumulo di capitali illeciti da parte delle organizzazioni criminali. Una simile consapevolezza ha avuto

modo di svilupparsi contemporaneamente alla crisi di effettività della sanzione criminale vera e propria e di quella pecuniaria in particolare, finendo per rendere ancora di più quella ablativa come una misura e uno strumento irrinunciabile, non solo per il legislatore italiano, ma per tutti i legislatori degli Stati europei e occidentali.

La portata delle confische dapprima descritte, tuttavia, finisce in molte occasioni per sovrapporsi e generare una sorta di affastellamento normativo.

Una riforma complessiva dell'istituto, pertanto, sarebbe necessaria. In particolare si evidenzia la possibilità di delineare una disciplina generale della confisca, mutandone la natura in sanzione accessoria, in linea con quanto previsto dal legislatore francese nell'art. 131-21 del Code Pénal. La nuova disciplina potrebbe inoltre generalizzare le ipotesi di confisca per equivalente e, alla luce del principio di proporzionalità, lasciare al giudice la possibilità di non applicarla nei casi di violazioni lievi dell'ordinamento giuridico, così come era stato previsto nel progetto di riforma del codice penale elaborato dalla Commissione Pisapia.

Accanto alla disciplina generale, delle ipotesi speciali, con caratteristiche marcatamente afflittive, potrebbero essere previste in relazione a delitti associativi e con finalità di terrorismo.

Un'esigenza di riforma, da ultimo, si mostra anche in relazione alla confisca come misura di prevenzione patrimoniale, la cui portata dovrebbe essere fortemente ristretta, contrariamente alle scelte effettuate anche in tempi recentissimi da parte del legislatore.